

TATUATORE E PIERCING

DESCRIZIONE

Per attività di tatuaggio si intende quella inerente ad inserimento di pigmenti anche di diverso colore nel derma allo scopo di creare un effetto decorativo permanente sulla pelle.

Per attività di piercing si intende quella inerente all'inserimento cruento di anelli metallici di diversa forma e fattura o altri oggetti in varie zone del corpo.

È fatto obbligo a chi esercita l'attività di tatuatore e di piercing di fornire all'interessato, se maggiorenne, o se minorenne, ai genitori o a chi esercita la patria potestà, tutte le informazioni utili per praticare l'attività di tatuaggio e piercing in condizioni di sicurezza, modalità di esecuzione e rischi connessi allo specifico trattamento richiesto: si deve quindi acquisire il consenso informato dell'interessato all'esecuzione del trattamento da parte dell'operatore, con la sola esclusione del piercing al lobo dell'orecchio richiesto da minori di età compresa tra i 14 e i 18 anni.

Non sono ammessi il tatuaggio e il piercing su parti anatomiche la cui funzionalità potrebbe essere compromessa da tali trattamenti o in parti in cui la cicatrizzazione sia particolarmente difficoltosa.

L'attività dovrà svolgersi secondo le indicazioni tecniche di cui alla Delibera di Giunta Regionale 11/4/07 n° 465.

Attività esercitata "presso" altra attività

È il caso di una impresa che esercita con propria Partita IVA nello stesso locale dove è presente un'altra attività diversa (es. acconciatore presso tatuatore, tatuatore presso acconciatore).

Affitto di poltrona

Un'interessante modalità di esercizio dell'attività di tatuatore è data dall'affitto di poltrona. È il caso di una impresa che esercita con propria Partita IVA nello stesso locale dove è presente analoga attività. Questa forma è attuabile tra imprese, attraverso uno specifico contratto in base al quale un tatuatore concede in uso una parte dell'immobile e delle attrezzature ad altra impresa, in possesso dei prescritti titoli abilitativi e nel rispetto delle disposizioni previste dalla legislazione nazionale e regionale, dietro pagamento di un determinato corrispettivo. Per ragioni igienico-sanitarie, nonché al fine della corretta attribuzione di responsabilità, è consigliabile limitare l'uso promiscuo degli strumenti utilizzati dal concedente da parte dell'affittuario di poltrona.

REQUISITI

REQUISITI SOGGETTIVI

- Per l'esercizio dell'attività di tatuatore e piercing è necessaria la frequenza di un corso di formazione

REQUISITI OGGETTIVI

L'attività di tatuaggio e piercing potrà essere svolta presso:

- a) apposito locale;
- b) il domicilio dell'esercente.

organizzato dai Dipartimenti di Sanità Pubblica delle AUSL di cui alla lettera H) della D.G.R. 465/2007.

- L'attestato di partecipazione al corso deve essere posseduto da tutti gli operatori che eseguono attività di tatuaggio o piercing sulla clientela.
- La persona in possesso dei requisiti professionali deve essere sempre presente durante l'esercizio dell'attività.
- Sono considerati idonei gli attestati di partecipazione al corso di formazione rilasciati da altre Regioni.

L'attività professionale di tatuatore può essere svolta:

- In forma di impresa individuale;
- In forma societaria (di persone o di capitali).

In tutti i casi sopra descritti i locali devono avere i requisiti previsti dal Regolamento Edilizio e dal vigente Regolamento comunale per le attività di acconciatore, estetista, tatuaggio e piercing nonché delle specifiche normative di settore, delle normative igienico-sanitarie, di tutela della sicurezza, urbanistiche e edilizie vigenti, fermo restando l'obbligo di consentire i controlli da parte dell'autorità competente nei locali adibiti all'esercizio della professione.

In caso di esercizio dell'attività presso il domicilio dell'esercente, detti locali, oltre ai requisiti sopradetti, devono essere destinati in modo esclusivo all'attività ed essere separati da quelli adibiti ad abitazione, essere dotati di impianti conformi alle normative di settore e di servizi igienici ad uso esclusivo dei clienti.

Tutte le attività devono rispettare le modalità operative descritte dal Regolamento comunale per le attività di acconciatore, estetista, tatuaggio e piercing e negli eventuali allegati al fine di garantire una conduzione igienica dell'attività.

Non è ammesso l'esercizio dell'attività di tatuatore e piercing in forma ambulante o di posteggio.

Iscrizione al Registro delle Imprese tenuto dalla Camera di Commercio e, se in possesso dei requisiti all'Albo Artigiani.

PROCEDIMENTI

Per tutte le istanze relative all'attività di tatuatore e/o piercing, si deve utilizzare la piattaforma [Accesso Unitario](#), selezionando il SUAP del Comune territorialmente competente

NORMATIVA

Si possono consultare i seguenti siti: "[Normattiva](#)" per le norme statali e per le norme regionali <https://demetra.regione.emilia-romagna.it>:

- **Nota Ministero della Sanità 20 febbraio 1998** - Linee guida per l'esecuzione di procedure di tatuaggio e piercing in condizioni di sicurezza;
- **Circolare Ministero della Sanità 16 luglio 1998, n. 2.8./633** - Linee guida del Ministero della Sanità per l'esecuzione di procedure di tatuaggio e piercing in condizioni di sicurezza;
- **Delibera Giunta regionale 11 aprile 2007, n. 465** - Indicazioni tecniche per l'esercizio delle attività di tatuaggio e piercing;
- **Regolamento comunale per le attività di acconciatore, estetista, tatuaggio e piercing;**
- **Linee guida e protocolli nazionali e regionali per il contrasto e il contenimento della diffusione del SARS-cov-2.**
- Circolare per [affitto di poltrona](#);